



**COMUNE di MASER**  
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE  
ED IL FUNZIONAMENTO DELLA  
CONSULTA DELLO SPORT**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.48 del 30/07/2019

# INDICE

Art. 1 - Oggetto .....	
Art. 2 - Definizione e finalità .....	
Art. 3 - Attività .....	
Art. 4 - Composizione .....	
Art. 5 - Istituzione della consulta e relativa nomina.....	
Art. 6 - Prima convocazione .....	
Art. 7 - Presidente.....	
Art. 8 - Vicepresidente .....	
Art. 9 - Segretario.....	
Art. 10 - Convocazione.....	
Art. 11 - Modalità di convocazione .....	
Art. 12 - Validità delle adunanze e delle votazioni .....	
Art. 13 - Obbligo del verbale .....	
Art. 14 - Decadenza, dimissioni, surroga dei componenti, impedimento temporaneo.....	
Art. 15 - Incompatibilità .....	
Art. 16 - Durata e decadenza della consulta.....	
Art. 17 - Modifica del regolamento .....	
Art. 18 - Disposizioni finali.....	

\* \* \*

## **Art. 1 - Oggetto**

1. Il Comune di Maser intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive e ricreative, quale mezzo di educazione, di aggregazione, di formazione personale e sociale, di tutela e miglioramento della salute e di sano impiego del tempo libero.

## **Art. 2 - Definizione e finalità**

1. Su iniziativa del Comune di Maser è costituita la "Consulta dello Sport " di seguito denominata semplicemente consulta. Tale organismo presenta finalità quali partecipazione, consultazione, comunicazione e rappresentanza per le tutte le associazioni sportive e ricreative operanti sul territorio del Comune di Maser che vi aderiscono.

2. La consulta è organismo di collegamento tra l'Amministrazione comunale, la popolazione e le associazioni sportive e ricreative, nonché luogo di dibattito, di elaborazione di richieste e di proposte di attività atte alla realizzazione degli obiettivi di una politica che risponda alle esigenze dei cittadini e dell'associazionismo locale e in particolare:

- costituisce strumento per il monitoraggio da parte dell'Amministrazione comunale dell'offerta sportiva e ricreativa presente sul territorio;
- garantisce informazioni aggiornate degli attori che fanno vivere l'associazionismo;
- rappresenta strumento che facilita l'organizzazione di eventi anche internazionali o della festa dello sport.

## **Art. 3 - Attività**

1. Le attività di carattere generale della consulta sono le seguenti:

- a) predisporre proposte da sottoporre all'esame dell'Amministrazione comunale riguardanti tematiche di carattere sportivo e ricreativo;

- b) promuovere studi e ricerche in materia di realizzazione, ampliamento e miglioramento di impianti e servizi sportivi e ricreativi;
- c) esprimere parere consultivo sui criteri generali di assegnazione degli impianti e sulle tariffe d'uso degli stessi;
- d) collaborare con l'Amministrazione comunale per coordinare l'utilizzo degli impianti sportivi e ricreativi e la gestione degli stessi;
- e) esprimere parere sulle proposte di promozione dell'attività sportiva agonistica e amatoriale e sull'organizzazione di manifestazioni di grande interesse generale promosse dall'Amministrazione;
- f) indirizzare la promozione, a cura dell'assessorato allo sport, di proposte formative e culturali rivolte in particolare ad allenatori e dirigenti sportivi, per qualificare gli interventi educativi e tecnici;
- g) formulare analisi e proposte su problemi generali dello sport, quali la diffusione dell'attività sportiva a tutti i livelli, la promozione dell'associazionismo sportivo, la realizzazione di nuovi impianti, la promozione dell'attività sportiva all'interno del sistema scolastico, la promozione della salute e lo sviluppo dell'attività medico – sportiva;
- h) sensibilizzare le forze politiche, economiche e sociali verso le tematiche dello sport e ricreative;
- i) proporre iniziative tese a rendere la pratica motoria sportiva e ricreativa accessibile a tutti i cittadini, con particolare riguardo alle persone con disabilità;
- j) consolidare i rapporti con il mondo della scuola, di qualunque ordine e grado, promuovendo iniziative che diffondano la educazione sportiva e la cultura della motricità;
- k) aggregare le realtà sportive al fine di ottenere vantaggi economici a fronte di convenzioni con fornitori di beni e servizi;
- l) sostenere le attività del CONI.

#### **Art. 4 - Composizione**

1. La consulta è composta dall'assessore allo sport, che la presiede, e da un rappresentante per ogni associazione presente sul territorio che aderisca alla consulta.

#### **Art. 5 - Istituzione della consulta e relativa nomina**

1. Al fine di costituire la consulta, l'assessore allo sport convoca tutti i rappresentanti delle associazioni di competenza presenti sul territorio di cui siano note le generalità. L'invito è comunque esteso, mediante pubblicazione nel sito internet del Comune, a tutti i rappresentanti delle associazioni sportive e ricreative presenti sul territorio.

2. Entro quindici giorni dall'assemblea di cui al precedente comma, gli interessati dovranno presentare per iscritto al protocollo comunale il nominativo del rappresentante ufficiale dell'associazione, con i relativi recapiti (telefono fisso, cellulare, e-mail), la copia dello statuto, il numero iscritti, la descrizione delle attività, la disponibilità alla pubblicazione delle informazioni sul sito internet del Comune.

3. L'assessore provvederà ad inserire la proposta di deliberazione della nomina dei componenti la consulta nella prima seduta della giunta comunale immediatamente successiva.

#### **Art. 6 - Prima convocazione**

1. La prima convocazione della consulta è effettuata dall'Assessore entro 60 gg dall'esecutività della delibera di giunta comunale di nomina della stessa.

2. Nel corso della prima convocazione, la Consulta elegge al proprio interno un vice presidente ed un segretario.

#### **Art. 7 - Presidente**

1. Il Presidente (assessore allo sport) ha il compito di:
  - a) coordinare l'attività della consulta;
  - b) farsi garante delle regole di partecipazione democratica dei componenti ai lavori della consulta e della esecuzione delle decisioni che la stessa assume;
  - c) illustrare gli argomenti sui quali si discute;
  - d) convocare e presiedere la consulta.

#### **Art. 8 - Vicepresidente**

1. Il vice presidente, eletto dalla consulta nella sua prima riunione, svolge le funzioni della presidenza in caso di assenza o impedimento del presidente.

#### **Art. 9 - Segretario**

1. Le funzioni di Segretario della Consulta sono svolte di norma da un dipendente del Comune o, se assente, da persona direttamente designata dal Presidente scelta tra i componenti della consulta.
2. Il segretario affianca il presidente nell'adempimento delle funzioni di cui al precedente articolo 7 e redige il verbale di ogni seduta della consulta secondo quanto stabilito dal successivo articolo 13. Una copia del verbale è sempre trasmessa all'ufficio sport, che ne cura l'archiviazione ufficiale.

#### **Art. 10 - Convocazione**

1. La consulta si riunisce di norma ogni quattro mesi o quando se ne ravvisa la necessità. La convocazione può avvenire:
  - a) per iniziativa del presidente;
  - b) per richiesta motivata di almeno un terzo dei membri della consulta.

#### **Art. 11 - Modalità di convocazione**

1. La convocazione viene inoltrata attraverso la posta elettronica ai componenti della consulta almeno cinque giorni prima della data della riunione, insieme all'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

#### **Art. 12 - Validità delle adunanze e delle votazioni**

1. La riunione della consulta è valida se vi partecipa la metà più uno dei componenti in carica, compreso il presidente.
2. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

#### **Art. 13 - Obbligo del verbale**

1. Per ogni seduta sarà redatto un verbale dal segretario.
2. Il verbale è firmato dal presidente e dal segretario e una copia dello stesso verrà inviato a mezzo posta elettronica con avviso di ricevimento a tutti i membri della consulta. Inoltre rimarrà agli atti del Comune e sarà a disposizione dei componenti della consulta o di qualsiasi altra persona interessata a consultarlo.

#### **Art. 14 - Decadenza, dimissioni, surroga dei componenti, impedimento temporaneo**

1. In caso di impedimento i componenti della consulta possono delegare un proprio rappresentante dandone comunicazione scritta prima della riunione.
2. I membri della consulta sono dichiarati decaduti per dimissioni o dopo tre assenze ingiustificate.
3. I membri decaduti o dimissionari sono surrogati da altri componenti nominati dalla stessa associazione di appartenenza.
4. Sono dichiarati decaduti anche i rappresentanti di organismi sportivi che cessino la loro attività durante la legislatura.
5. Possono entrare a far parte della assemblea i nuovi rappresentanti delle associazioni sportive rinnovate o costituite durante il mandato elettivo dell'Amministrazione comunale.

#### **Art. 15 - Incompatibilità**

1. Non possono far parte della consulta coloro che abbiano macchiato l'onore dello sport mediante atti illeciti e che per questi siano stati puniti dalla giustizia ordinaria o da quella sportiva.

#### **Art. 16 - Durata e decadenza della consulta**

1. La durata della consulta è direttamente collegata al mandato elettivo dell'Amministrazione comunale.
2. I componenti della consulta sono nominati entro tre mesi dalle elezioni del Consiglio comunale previa comunicazione del rappresentante delle associazioni secondo le modalità di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

#### **Art. 17 - Modifica del regolamento**

1. Ogni variazione o modifica del presente regolamento istitutivo dalla consulta potrà avere luogo solo con apposita deliberazione della Consiglio comunale anche su proposta della consulta medesima.

#### **Art. 18 - Disposizione finali**

1. La partecipazione alla consulta è gratuita e volontaria e non dà diritto alcuno a compensi o rimborsi comunque denominati.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione.

\* \* \*